



COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI
UNIONE DI COMUNI
“MONFERRATO E PIANALTO ASTIGIANO”
 PROVINCIA DI ASTI



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE RELATIVE AL SERVIZIO RIFIUTI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

L'anno **duemilaventicinque**, addì **nove**, del mese di **giugno** alle ore 18:15 nella sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE.

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. PERETTI Roberto - Sindaco	SINDACO	SÌ
2. ARESE Pier Giorgio - Vice Sindaco	VICE SINDACO	SÌ
3. GIUDICI Daniela - Consigliere	CONSIGLIERE	SÌ
4. SCARAMOZZINO Francesco - Consigliere	CONSIGLIERE	SÌ
5. SCIACCA Giada - Consigliere	CONSIGLIERE	SÌ
6. MEINARDI Barbara - Consigliere	CONSIGLIERE	SÌ
7. GALLINO Gianfranco - Presidente	PRESIDENTE	SÌ
8. CAGGIANO Antonella - Consigliere	CONSIGLIERE	SÌ
9. BARBIERO Andrea - Consigliere	CONSIGLIERE	SÌ
10. OBERTO Claudio - Consigliere	CONSIGLIERE	SÌ
11. PAVESIO Davide - Consigliere	CONSIGLIERE	SÌ
12. MATTANA RENON Andrea - Consigliere	CONSIGLIERE	SÌ (DA REMOTO)
13. BRUNZIN PONTE MASSIMILIANO - Consigliere	CONSIGLIERE	SÌ
Totale Presenti:		13
Totale Assenti:		0

Assiste alla seduta, il Segretario Comunale **Dr. Vincenzo CARAFA**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, GALLINO Gianfranco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Villanova d'Asti è presente l'Ente di Governo dell'ambito, identificato come A.T.O. Astigiano/Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell'Astigiano (C.B.R.A) previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148;

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto da A.T.O. Astigiano/Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell'Astigiano (C.B.R.A), come da nota protocollo 5546 del 19/04/2024 il quale espone un valore massimo di PEF applicabile nel rispetto del limite di crescita di euro 1.058.538 per l'anno 2025;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 4, comma 4.5, della Deliberazione 443_2019 del 31/10/2019, le entrate tariffarie determinate ai sensi del Metodo Tariffario Regolato (MTR) e di cui al precedente comma sono considerate come valori massimi ed è quindi possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione e sulla base della capienza dei contratti di servizio in essere e dei relativi fabbisogni, applicare valori inferiori;

RITENUTO per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione e di trasmettere gli stessi a A.T.O. Astigiano/Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell'Astigiano (C.B.R.A);

VISTO il decreto legge 116/2020 in materia di rifiuti ed il recente recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare che ha portato ad una revisione strutturale del Codice dell'Ambiente del 2006 (Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.) sotto vari aspetti con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale dei prodotti attualmente sul mercato ed incentivare la produzione di articoli dal ciclo di vita più lungo e sostenibile;

VISTA la delibera 18 gennaio 2022 n.15/2022 ARERA che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che impone il rispetto di una serie di obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i

Comuni che gestiscono direttamente il tributo TA.RI. – a decorrere dal 1° gennaio 2023 (art. 1, comma 2, delibera 15/2022)

VISTA la deliberazione ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti) n. 386/2023/R/RIF in data 03/08/2023 ad oggetto *“istituzione di sistemi di perequazione nel settore tributi”* che dispone che a decorrere dal 01/01/2024 si applicano le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani riportate nell'allegato “A”, con l'introduzione di componenti perequative espresse in euro/utenza;

VISTA la deliberazione ARERA(Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti) n.133/2025/R/Rif in data 01/04/2025, che avvia un procedimento finalizzato all'attuazione di quanto disposto dal DPCM 21 gennaio 2025, n.24, entrato in vigore lo scorso 28 marzo, con il quale sono stati dettati i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni fiscali in favore degli utenti domestici del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che si trovano in condizioni economico sociali disagiate;

DATO ATTO CHE in attuazione della deliberazione n. 133/2025 ARERA ha disposto con effetto immediato l'istituzione di un'apposita componente perequativa, la **UR3a nella misura di 6 euro**, da imputare a tutte le utenze, domestiche e non domestiche;

RICHIAMATO l'allegato “A” della deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 che prevede le disposizioni in materia di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani istituendo le componenti perequative:

- **UR1a** per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno inizialmente posta pari a 0,10 euro/utenza;
- **UR2a** per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno inizialmente posta pari a 1,50 euro/utenza;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTI, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

ESAMINATO il Piano Economico Finanziario del Comune di Villanova d'Asti, allegato alla presente deliberazione, come sopra approvato, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile un costo complessivo di euro 950.000,00 a copertura dei costi di servizio ed inferiore a quanto indicato nel M.T.R. predisposto dal C.B.R.A.;

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

TENUTO CONTO che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2025 considerano anche le risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come da documentazione archiviata agli atti;

ESAMINATE inoltre le *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”*;

Si segnala che la ripartizione tra costi fissi e costi variabili del PEF (rispettivamente 38,12% e 61,88%) è diversa da quella suggerita dal calcolo MTR (rispettivamente 30,20% e 69,80%) ed è dovuta alla scelta di non modificare sostanzialmente l'incidenza della tassa sulle bollette delle utenze sia domestiche che non domestiche.

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

DATO ATTO che viene confermato di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato “A” succitato, tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 40% a carico delle utenze domestiche (UD);
- 60% a carico delle utenze non domestiche (UND);

PRESO ATTO

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti D.P.R. 158/1999 e che i predetti coefficienti sono stati fissati sulla base dei criteri indicati nel sopra citato provvedimento;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TA.RI. relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nel P.E.F. allegato alla presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RICORDATO che la misura tariffaria per la TA.RI. giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TA.RI., rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100%;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette

deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Asti sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la componente perequativa UR1a (deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023) per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno inizialmente posta pari a 0,10 euro/utenza;
- La componente perequativa UR2a (deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023) per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno inizialmente posta pari a 1,50 euro/utenza;
- La componente perequativa UR3a (deliberazione ARERA n. 133/2025/R/RIF del 01/04/2025) per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TA.RI. o per la tariffa corrispettiva.”;

VISTA la Legge di conversione (L. 69/2025) del DL n. 25/2025 (cd. Decreto “PA”) pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2025 n. 109 ed in particolare l'articolo 10-ter del decreto ha introdotto la proroga straordinaria per l'anno 2025 riguardante l'approvazione delle delibere relative alla TA.RI. (Piano Finanziario, tariffe, Regolamento) il cui termine di approvazione è quindi ora fissato al 30 giugno 2025.

TENUTO CONTO della proroga di approvazione del PEF al 30/06/2025, l'Amministrazione Comunale propone di spostare al 31/07/2025 la prima rata di acconto TA.RI.;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile dei rispettivi Responsabili;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Si propone affinché il Consiglio Comunale

DELIBERI

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del piano finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all'Ente territorialmente competente, nella misura indicata in premessa;
- 3) di approvare ai sensi delle vigenti disposizioni il Piano Finanziario e i documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "P.E.F." alla presente deliberazione (Allegato A);
- 4) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) relative all'anno 2025, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 5) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 6) di dare atto che alle tariffe TA.RI. deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Asti nella misura del 5%;
- 7) di dare atto che alle tariffe TA.RI. dovranno essere sommate le componenti perequative come da deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 e precisamente:
 - la componente perequativa UR1a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno inizialmente posta pari a 0,10 euro/utenza;
 - La componente perequativa UR2a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno inizialmente posta pari a 1,50 euro/utenza;
 - La componente perequativa UR3a (deliberazione ARERA n. 133/2025/R/RIF del 01/04/2025) per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TA.RI. o per la tariffa corrispettiva e fissata nella misura di 6,00 euro/utenza;
- 8) di spostare la scadenza della prima rata TA.RI. al 31/07/2025;
- 9) di trasmettere il Piano finanziario a A.T.O. Astigiano/Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell'Astigiano (C.B.R.A);
- 10) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 11) di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267Si propone affinché il Consiglio Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA l'illustrazione del punto all'O.d.g. da parte del Sindaco che illustra il PEF 2025 da 930.000 a 950.000 euro;

SENTITO il Consigliere Brunzin Ponte Massimiliano che chiede di motivare meglio l'aumento;

Il Sindaco risponde che ci sono aumenti imposti da ARERA (ad esempio € 6,00 a bolletta per indigenti), quota Provincia e applicazione IVA su smaltimento al 22% dell'indifferenziato. Le scadenze delle rate saranno al 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre (30 settembre per unica soluzione);

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 1 (Mattana Renon Andrea), astenuti n. 1 (Brunzin Ponte Massimiliano), resi nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione così come sopra trascritta.

Successivamente,

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 1 (Mattana Renon Andrea), astenuti n. 1 (Brunzin Ponte Massimiliano), resi nelle forme di legge

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
GALLINO Gianfranco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dr. Vincenzo CARAFA

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Villanova d'Asti, li 19/06/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. Vincenzo
CARAFA